

STATUTO

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

1. E' costituita in Milano l'Associazione Internazionale Giuristi di Lingua Italiana.
2. L'Associazione ha sede in Milano presso il Presidente in carica.
3. Essa ha durata illimitata.
4. L'Associazione è apolitica e senza fini di lucro ed è aperta ai giuristi di tutti i paesi del mondo (Avvocati, Magistrati, Notai e docenti di materie giuridiche), senza distinzione di nazionalità, che abbiano conoscenza della lingua italiana. La partecipazione dei giuristi italiani non dovrà superare il 40% della totalità degli iscritti.
5. Scopo dell'Associazione è di promuovere ed intensificare i rapporti tra giuristi di lingua italiana e di tenere vivo il valore, il significato e l'uso di questa lingua in campo giuridico e nei rapporti internazionali, in linea con le raccomandazioni sull'integrità linguistica del Consiglio d'Europa.
E' espressamente vietato per l'Associazione distribuire – anche indirettamente – utili od avanzi di gestione nonché fondi e riserve, per tutta la durata dell'Associazione.
E' esclusa la partecipazione temporanea del socio all'Associazione.
L'Associazione si avvale, per il raggiungimento dei suoi scopi e per intensificare i rapporti tra i soci, di un Bollettino trimestrale, redatto in lingua italiana e contenente articoli di carattere giuridico e professionale ed informazioni legali e professionali. La gestione del Bollettino è affidata ad un comitato di redazione composto di 5 membri, di cui uno con la carica di capo di redazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di 15 membri di cui 6 italiani e 9 di altre nazionalità, **tutte tra loro differenti**, eletti dai membri dell'Associazione riuniti in Assemblea, che dureranno in

carica per un **triennio**, intendendosi per tale il periodo intercorrente tra **quattro** congressi annuali.

7. Il Consiglio nomina tra i propri membri un Presidente, tre Vice-Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere.

La durata della carica di Presidente e di vice-Presidente non potrà superare due trienni consecutivi.

Il numero dei componenti del Consiglio che sarà rinnovato di triennio in triennio non potrà superare un terzo dell'intero Consiglio (2 italiani e 3 di altre nazionalità tra loro differenti).

Il Presidente rappresenta l'Associazione in giudizio e nei confronti dei terzi. In caso di suo impedimento, la rappresentanza spetta al Vice- Presidente più anziano di età.

Al Consiglio sono demandati i compiti organizzativi e statuari dell'Associazione stessa, compresa la fissazione della quota associativa e la redazione del bilancio annuale della gestione dell'Associazione da approvarsi in occasione dell'assemblea annuale.

E' prevista la nomina da parte del Consiglio di un delegato per ogni Nazione rappresentata in relazione al numero degli iscritti.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice.

Il Consiglio è convocato, anche fuori della sede dell'Associazione, dal Presidente oppure, in caso di suo impedimento, dal Segretario in carica, oppure, in caso di impedimento di entrambi, congiuntamente da due Vice-Presidenti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo telefax od altro sistema di comunicazione elettronico, con un preavviso di almeno 20 giorni, salvo casi urgenti.

Il Consiglio si riunirà una o più volte all'anno, in ogni caso in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Giudiziario a Milano.

ASSEMBLEA

8. L'Assemblea ha il compito di promuovere tutte le iniziative che tendono al conseguimento dello scopo dell'Associazione, la cui esecuzione è demandata al Consiglio.

Essa viene convocata, anche fuori della sede dell'Associazione, dal Presidente oppure, in caso di suo impedimento, dal Segretario in carica, oppure, in caso di impedimento di entrambi, congiuntamente da due Vice-Presidenti, almeno una volta all'anno, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo telefax od altro sistema di comunicazione elettronico con un preavviso di almeno 30 giorni, salvo casi urgenti.

L'Assemblea dei soci è sovrana; ogni socio ha diritto ad un singolo voto e tutti i soci hanno pari diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto nonché per la nomina dei componenti del Consiglio.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice.

La quota sociale non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

9. Al Presidente in carica dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano è conferito il titolo di Presidente Onorario dell'Associazione.
10. Al fine di realizzare compiutamente gli scopi previsti dall'art. 5, l'Associazione terrà un congresso almeno una volta all'anno, per l'esame ed il dibattito, in lingua italiana, di argomenti giuridici di comune interesse.

La partecipazione al congresso è riservata agli associati. Tutte le prestazioni che l'Associazione fornisce agli associati, anche in occasione del congresso annuale, sono esclusivamente riservate agli stessi.

ESTINZIONE

11. In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione o di estinzione della stessa, è fatto obbligo agli associati di devolvere il patrimonio ad altra associazione con analoghe finalità non lucrative oppure a fini di pubblica utilità.

Atto in autentica Notar Luciano Amato in data 3 Dicembre 1999 n. di rep. 80416 - raccolta n.9838 registrato a Milano.